



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 393

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 febbraio 2025

INDICE

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 7

Plenaria (pomeridiana) » 16

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) » 22

Plenaria » 22

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 26

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121) » 37

Plenaria (pomeridiana) » 37

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) » 40

Plenaria » 40

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89) » 63

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 393° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 febbraio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 64
 Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 69
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 69
 Commissioni bicamerali di inchiesta	
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 71
<hr/>	
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 72

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 febbraio 2025

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
TREMONTI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREMONTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli esiti del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 27 gennaio 2025

Il presidente TREMONTI introduce l'audizione.

Il ministro TAJANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori BARCAIUOLO (*Fdi*) e ALFIERI (*PD-IDP*), il deputato BILLI (*LEGA*), il senatore MARTON (*M5S*), il deputato Deborah BERGAMINI (*FI-PPE*), il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati DELLA VEDOVA (*Misto-+E*) e Laura BOLDRINI (*PD-IDP*).

Il ministro TAJANI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente TREMONTI ringrazia il ministro Tajani per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 5 febbraio 2025

Plenaria

226^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

indi del Vice Presidente

SISLER

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carlo Renoldi.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BONGIORNO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione del dottor Carlo Renoldi, magistrato della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Carlo Renoldi, magistrato della Corte di cassazione.

Interviene quindi il dottor RENOLDI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), VERINI (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*), Alessandra MAIORINO (*M5S*) e il presidente BONGIORNO, ai quali replica il dottor REINOLDI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Renoldi per il suo intervento e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere favorevole con osservazione sull'emendamento 1.100 e non ostativo sui restanti emendamenti)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli. L'articolo 1 dispone modifiche all'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 e introduce un articolo 19-*bis* volto a conferire al Governo una delega (da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia) per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Per i profili di competenza della Commissione giustizia richiama l'attenzione sul comma 1, lettera *b*) finalizzato all'introduzione di un articolo 19-*bis* alla legge n. 21 del 2024 che, nel conferimento della delega, stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi: individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e delle relative sanzioni, differenziando fra illeciti amministrativi e penali sulla base del criterio di offensività e prevedendo, altresì, criteri di tassativizzazione delle fattispecie di illecito; individuazione dei casi di applicazione del

principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative, (in relazione a ai due principi richiamati rinvia all'ampia disamina giurisprudenziale contenuta nel dossier del Servizio studi); revisione di tutte le procedure sanzionatorie al fine di garantire il rispetto di tempi certi, del contraddittorio, della pubblicità, della verbalizzazione tempestiva e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche prevedendo l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa e preventiva delle controversie a fini deflattivi del contenzioso; revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni di cui al TUF; revisione dei poteri delle Autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato; coordinamento tra le disposizioni del TUF, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, della Disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, e della legge n. 262 del 2005 recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il comma 2 dell'articolo 19-*bis* disciplina la procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi e il comma 3 dispone la possibilità per il Governo di poter adottare decreti correttivi e integrativi nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

In relazione agli emendamenti segnala in particolare l'emendamento 1.100 del Relatore volto a sostituire interamente l'articolo 1 del disegno di legge.

Propone infine un parere non ostativo sul testo e un'osservazione sull'emendamento 1.100 del Relatore, di cui da lettura in ordine alla lettera *g*) del comma 1, lettera *b*).

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara il proprio voto favorevole sulle proposte avanzate dalla relatrice sia in ordine al testo sia, in particolare, in ordine all'osservazione riferita alla lettera *g*) dell'emendamento 1.100 sottolineando che il tema della confisca è stato affrontato nella recentissima sentenza n. 7 del 2025 della Corte costituzionale, che è intervenuta proprio su questo tema in relazione all'articolo 2641 del codice civile. Ritiene comunque che la questione potrà essere più approfonditamente affrontata nell'esame del provvedimento in Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dalla relatrice, e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, risulta approvata.

(1294) *Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente SISLER (*FdI*), in qualità di relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Il disegno di legge n. 1294, che si compone di 28 articoli che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

Il provvedimento è diretto a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e quindi nella fase di gestione dell'emergenza successiva alle attività di competenza del sistema di protezione civile. L'obiettivo del disegno di legge, come evidenziato nella relazione illustrativa, è quello di definire « un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione » ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline ad hoc, spesso non omogenee, che hanno portato ad un quadro giuridico nazionale non omogeneo. Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia rilevano in particolare: l'articolo 3, che disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi. In particolare, il comma 7 dispone che tale Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa intesa con la Cabina di coordinamento istituita all'articolo 4: tali ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione – attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongono una diversa regolazione della materia – e che sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle relative misure di prevenzioni e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; l'articolo 6, che istituisce il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione; la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201; l'articolo 8, che introduce norme concernenti l'approvazione da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria. In particolare, il comma 9 prevede che per l'esecu-

zione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, indicati nell'articolo in esame, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio. Inoltre, i commi 10 e 11 dettano norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile; l'articolo 12, che reca disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi del comma 1 nei contratti per le opere di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi. In caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento, il comma 2 prevede la revoca totale del contributo erogato, ed il contratto è risolto di diritto. Il comma 5 stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso al Commissario straordinario l'*addendum* al contratto di appalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto e della denominazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Al di fuori dei casi indicati, il comma 5 dispone la nullità di tutte le clausole che dispongono il subappalto. Il comma 6 chiarisce infine che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2) *Julia UNTERBERGER*. – *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

(21) *Simona Flavia MALPEZZI e altri*. – *Modifiche al codice civile in materia di cognome*

(131) *Alessandra MAIORINO*. – *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

(918) *Ilaria CUCCHI e altri*. – *Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli*

– e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice MAIORINO (M5S) che ringrazia la Commissione per gli ampi approfondimenti svolti in sede informale. Le numerose audizioni hanno consentito di individuare con precisione i temi su cui il legislatore dovrebbe intervenire in seguito alle sentenze della Corte costituzionale che hanno affermato la parità tra i coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli. L'esame di questi disegni di legge rappresenta per la Commissione e per il Parlamento una grande opportunità in quanto consente di rimuovere alcuni residui del passato rimasti nella legislazione nonostante gli interventi riformatori, come quella del diritto di famiglia, che ha sancito la parità dei coniugi sin dal 1975 e che quindi contrasta con la possibilità di trasmissione del solo cognome paterno. Inoltre, deve essere sottolineato che i figli hanno in ogni caso il diritto a un'identità completa, che si realizza anche attraverso la trasmissione del doppio cognome paterno e materno. Tra le molteplici soluzioni rispetto al nodo relativo alle modalità di individuazione dell'ordine dei cognomi, il disegno di legge n. 131, a sua prima firma, individua la possibilità di ricorrere al giudice, come peraltro suggerito nella sentenza della Corte costituzionale del 2022; ritiene tuttavia che siano percorribili anche molte delle soluzioni che sono emerse nel corso dell'approfondimento istruttorio. Il punto di caduta che il Parlamento è chiamato ad individuare deve essere tuttavia rintracciato in un'ottica di semplificazione della scelta da parte dei genitori e nel rispetto dell'identità dei figli. Ricorda che nella scorsa legislatura il Parlamento era quasi arrivato alla definizione di un provvedimento legislativo che non ha poi avuto seguito per l'interruzione anticipata della legislatura. Ritiene comunque che questo Parlamento non debba mancare l'obiettivo di completare il quadro normativo già delineato dalla Corte. Rivolge pertanto un appello a questa Commissione a proseguire costruttivamente nell'esame dei provvedimenti sul doppio cognome al fine di realizzare un quadro normativo in cui non abbiano più cittadinanza le disuguaglianze tra uomini e donne nel diritto di famiglia.

Il senatore BERRINO (Fdl), intervenendo a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere l'intervento già svolto dal senatore Rastrelli in di-

scussione generale. Precisa, al riguardo, che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale è già possibile per i nuovi nati la trasmissione del doppio cognome in un'ottica di completa libertà. Non è pertanto coerente rispetto all'impianto normativo italiano come delineato a seguito delle pronunce della Consulta, il richiamo al sistema vigente in Spagna in cui il doppio cognome è utilizzato a fini di una migliore identificazione del figlio e non per il superamento di una cultura patriarcale. Infatti, la trasmissione del cognome paterno non rappresenta – anche nella percezione dell'opinione pubblica – un residuo del patriarcato in quanto l'ordinamento italiano è stato costruito per secoli e per consuetudine sull'attribuzione del solo cognome paterno, che consente di risalire all'identità di una persona sulla base dell'albero genealogico, senza che ciò escluda la figura materna che in quella discendenza è sempre compreso. Personalmente, non ritiene che sia necessario intervenire legislativamente sul punto soprattutto se tale intervento viene giustificato dal presupposto di superare la cultura patriarcale. Ciò a maggior ragione dal momento che il regime attuale consente la piena libertà di scelta e che un eventuale intervento legislativo che introduca ulteriori prescrizioni determinerebbe il rischio di imprevedibilità degli effetti, con particolare riguardo ai parenti stretti non fratelli che nell'arco di pochissime generazioni potrebbero non avere più lo stesso cognome e quindi non essere più immediatamente riconoscibili come appartenenti alla medesima famiglia.

Il presidente BONGIORNO fa presente che, dato l'andamento del dibattito, potrà certamente essere valutata la costituzione di un Comitato ristretto che possa portare all'individuazione delle soluzioni più appropriate per completare, con regole da tutti condivise, il quadro normativo, ormai mutato dalle pronunce della Corte costituzionale sulla possibilità del doppio. Ricorda da ultimo che nel dibattito generale deve ancora intervenire la senatrice Stefani.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), relatrice, nell'attesa di avere indicazioni anche dal Gruppo della Lega, fa presente che le decisioni della Corte costituzionale rappresentano comunque uno spartiacque nella legislazione con il quale il Parlamento è chiamato a confrontarsi per definire con maggiore precisione il quadro normativo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ribadisce, come già fatto nel suo primo intervento in discussione generale, che quella proposta da uno degli auditi, ovvero la possibilità di mantenere anche un solo cognome, sia una strada che debba essere lasciata alla libertà dell'accordo tra i coniugi. Anche questa opzione è perfettamente compatibile con le sentenze della Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE ribadisce che la Corte costituzionale si è già espressa sul punto con la sentenza del 2022. Pertanto, tutti debbono essere consapevoli che nell'attuale quadro normativo l'articolo 262, primo

comma, del codice civile è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di fissare la scadenza per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo a mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1351 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo.

Sull'emendamento 1.100 esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valutare l'eventuale riformulazione della lettera *g*), paragrafo *b*) in coerenza con gli obiettivi di riordino dei trattamenti sanzionatori, in ragione della rilevanza delle condotte e della loro offensività.

Su tutti i restanti emendamenti la Commissione esprime parere non ostativo.

Plenaria**227^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

– e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva come l'esame dei provvedimenti sul cosiddetto doppio cognome – analogamente a quelli relativi alla morte volontaria medicalmente assistita – è connotato da profili su cui ogni parlamentare può avere sensibilità diverse. Peraltro entrambi i temi sono caratterizzati dal fatto che la Consulta con diverse pronunce è intervenuta per tracciare un percorso costituzionalmente orientato e che pertanto non ritiene opportuno forzare il potere legislativo disattendendo tali sentenze. Le pronunce della Corte costituzionale, nel dichiarare la in-costituzionalità dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, hanno posto l'attenzione su due questioni specifiche, ovvero il diritto all'identità del minore e il principio di eguaglianza tra i genitori. Non può tuttavia essere taciuta una cultura diffusa nel Paese che attribuisce all'appartenenza familiare derivante dal cognome paterno l'identità personale. Entrambe le posizioni devono essere tenute in considerazione, tenendo anche presenti le criticità sotto il profilo amministrativo che un cambiamento nelle procedure di attribuzione del cognome potrebbe comportare

sulla precisa definizione dell'identità dell'individuo. Cita, ad esempio, le difficoltà connesse all'identità fiscale, ovvero, come rilevato nel corso delle audizioni, le criticità relative all'individuazione dei rapporti parentali anche con riferimento alla tenuta dei registri delle successioni. Riassuntivamente il sistema va valutato nella sua complessità. In primo luogo, ritiene che spetti certamente al legislatore individuare i criteri di attribuzione dei cognomi, con particolare riguardo all'ordine di priorità degli stessi; sotto tale profilo appare preferibile la soluzione per cui, in caso di mancato accordo tra i genitori, la decisione sia attribuita ad un giudice, richiama tuttavia la Commissione ad uno sforzo per individuare il migliore punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, rilevando che sono molteplici le soluzioni possibili per individuare l'ordine dei cognomi, ferma restando l'obbligatorietà del doppio cognome. L'attribuzione al giudice del potere di indicare l'ordine dei cognomi, in caso di disaccordo, le appare una soluzione onerosa, così come sembra discutibile il metodo del sorteggio, oppure l'applicazione del mero ordine alfabetico, in cui i cognomi con le lettere finali avrebbero difficoltà ad essere utilizzate come primo cognome. Per questa ragione, durante le audizioni, aveva già proposto un metodo che potesse contemperare tutte le esigenze e che prevedeva l'alternanza di anno in anno tra l'attribuzione dei cognomi che iniziano con le prime lettere dell'alfabeto e l'anno successivo l'attribuzione di cognomi che iniziano con le ultime lettere. Ritiene in ogni caso fisiologico che, in temi così particolari, i parlamentari possano manifestare sensibilità diverse; per consentire comunque un lavoro efficace sui provvedimenti in discussione, ritiene essenziale che nell'eventuale Comitato ristretto che sarà istituito, i partecipanti debbano rappresentare la posizione del Gruppo di appartenenza, per quanto possibile.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), intervenendo in replica, ricorda le questioni principali all'attenzione della Commissione, ovvero le pronunce della Corte costituzionale – che rappresentano una precondizione dell'intervento legislativo –, il diritto all'identità personale del minore e la regolamentazione, anche amministrativa, delle modalità di attribuzione del doppio cognome. Sotto il profilo del merito, con particolare riguardo alla questione dell'identità familiare richiamata nella discussione generale, ricorda come nella sentenza n. 131 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 262 del codice civile identifichi l'identità familiare del figlio, la quale preesiste al cognome e rappresenta il legame genitoriale con padre e madre, ognuno dei quali si identifica nella rispettiva storia familiare. D'altro canto, se si riconoscesse l'identità familiare nella sola parentela paterna, si giungerebbe al risultato paradossale di rendere invisibile la donna. Poiché il diritto all'identità familiare del minore è prevalente anche rispetto alla parità dei coniugi nella trasmissione del cognome, ritiene essenziale individuare soluzioni che consentano di risolvere in senso non ideologico i molteplici profili, anche di

natura amministrativa, posti dalle pronunce della Corte costituzionale, prima fra tutti la questione del meccanismo moltiplicatore dei cognomi tra generazioni.

Condivide pertanto l'indicazione del Presidente di fare modo che i partecipanti al Comitato ristretto rappresentino, per quanto possibile, la posizione del Gruppo di appartenenza.

Al senatore BERRINO (*FdI*), che chiede se occorra procedere immediatamente alla deliberazione circa la costituzione del Comitato ristretto già nella seduta odierna, il PRESIDENTE replica che l'organizzazione del prosieguo dei lavori sarà stabilito nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Erika STEFANI e altri.* – *Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti dei provvedimenti in titolo, entrambi recanti disposizioni per la revisione costituzionale in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

Il disegno di legge costituzionale n. 1353, d'iniziativa governativa, reca modifiche all'articolo 87 e alla sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione, in materia di separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Il provvedimento, già approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, si compone di otto articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica presieda sia il Consiglio superiore della magistratura giudicante, sia il Consiglio superiore della magistratura requirente. Tale modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da quella requirente e si connette alla scelta operata dal disegno di legge in esame di istituire due appositi Consigli superiori della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e

requirenti. L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione. Il primo comma del nuovo articolo 104 specifica che la magistratura – ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere – è composta da magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente. Il secondo comma del nuovo articolo 104, pertanto, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Inoltre, attribuisce la presidenza di entrambi i neoistituiti organi al Presidente della Repubblica. Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente. Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri cosiddetti « laici » e quelli cosiddetti « togati », analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104, prevedendo, tuttavia, il sistema del sorteggio. Specifica che la compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro sei mesi dall'insediamento delle Camere, affinché tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici. Si rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare. Il successivo quinto comma del nuovo articolo 104, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 stabilisce che, finché sono in carica, i componenti dei due Consigli non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione, al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede a istituire un'apposita Corte. In particolare, il primo comma attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme sull'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Il secondo comma affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, a un organo collegiale di nuova istituzione

denominato Alta Corte disciplinare. Con riguardo alla composizione dell'Alta Corte, il terzo comma prevede che questa sia composta di quindici giudici. Il quarto comma precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato. Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi.

Con riferimento al procedimento disciplinare, il settimo comma delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza. L'ottavo comma, infine, riserva alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, apportandovi alcune modifiche consequenziali all'introduzione di carriere separate tra magistratura giudicante e magistratura requirente.

Gli articoli 6 e 7 recano modifiche di coordinamento rispettivamente in riferimento all'articolo 107 e all'articolo 110 della Costituzione.

Infine, l'articolo 8 contiene disposizioni transitorie.

Il disegno di legge costituzionale n. 504, d'iniziativa della senatrice Stefani e altri, si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 interviene sul decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, specificando che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 104 della Costituzione. In particolare, si dispone che l'ordine giudiziario, autonomo e indipendente da ogni potere, sia costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente. In linea con il principio della distinzione tra giudici e pubblici ministeri che ispira la riforma, si prevedono un Consiglio superiore della magistratura giudicante, distinto dal Consiglio superiore della magistratura requirente, previsto dal successivo articolo 5 della proposta. I due Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica e vi fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente (per i giudicanti) e il procuratore generale (per gli inquirenti) della Corte di cassazione.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 105 Costituzione, relativo alle attribuzioni del CSM. Il nuovo testo attribuisce al Consiglio superiore della magistratura giudicante tutte le funzioni relative alla carriera dei magistrati giudicanti e, in particolare, assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, nonché i provvedimenti disciplinari. Ulteriori competenze del

Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione che, in analogia con quanto previsto dal nuovo articolo 104, detta la disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente, prevedendo, in particolare, che metà dei componenti siano scelti tra i pubblici ministeri ordinari.

L'articolo 6, che introduce il nuovo articolo 105-*ter* della Costituzione, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura requirente le medesime funzioni già assegnate dall'articolo 4 al Consiglio superiore della magistratura giudicante, con riferimento alla carriera dei magistrati requirenti.

L'articolo 7 modifica l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, specificando che le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati.

L'articolo 8 modifica l'articolo 107 della Costituzione, al fine di coordinare il principio di inamovibilità dei magistrati con la separazione delle due carriere, giudicante e requirente.

L'articolo 9 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 110 della Costituzione.

Infine, l'articolo 10 modifica l'articolo 112 della Costituzione, attribuendo alla legge la determinazione dei casi e dei modi per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 5 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza della Presidente
CRA XI

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,30

AUDIZIONE DELL'ISPETTORE NAZIONALE DEL CORPO VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA, MAGGIORE GENERALE GABRIELE LUPINI, E DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI E DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1320 (REVISIONE DISCIPLINA CORPO MILITARE VOLONTARIO E CORPO INFERMIERE VOLONTARIE CROCE ROSSA)

Plenaria

117^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(857-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Nessun chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto pone, quindi, in votazione il mandato al relatore De Rosa a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2024, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – segmento operativo», costituito dal «segmento volo» *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del «segmento di terra» denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (n. 244)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenute le osservazioni non ostative della Commissione bilancio.

Non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere proposto, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 12,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 244**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa e condivisa la finalità del programma pluriennale in esame, che rappresenta la prosecuzione dei programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, già approvati ed avviati negli anni scorsi;

valutato l'onere previsionale complessivo dell'impresa, e appurata la necessità che si proceda ad un incremento dei costi di produzione atualizzandoli all'anno 2024;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 5 febbraio 2025

Plenaria

342^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice, che viene messa a disposizione della Commissione.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punto 2.1), viene rappresentato che l'ampliamento delle categorie di personale direttivo a odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi è di carattere ordinamentale e che, pertanto, la misura non comporta oneri, poiché tali categorie saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punto 2.2), viene specificato che la previsione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo status di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito, non lasciando spazio all'applicazione di istituti che possono avere riflessi finanziari;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, viene rappresentato che la Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate – ETS è stata costituita in data 6 aprile 2018 a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con un patrimonio pari a euro 30.000, ma che la stessa non ha mai operato; subito dopo la costituzione, infatti, è stato valutato di non dare inizio alle attività della Fondazione: da tale inattività discende che non sono stati posti in essere atti giuridici di alcun genere dai quali potessero derivare rapporti giuridici attivi ovvero passivi; non sono stati versati contributi di alcun tipo, né donazioni o lasciti aventi carattere di liberalità destinati all'attuazione degli scopi statutari, che fossero provenienti da enti pubblici, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; non è mai stato costituito un fondo di gestione; in merito alla liquidazione, come previsto dall'atto costitutivo della Fondazione, essa sarebbe seguita nel caso della sua estinzione: dato che la Fondazione non ha mai iniziato l'attività e il presente disegno di legge ne dispone l'estinzione all'articolo 1, comma 2, viene evidenziato che la liquidazione verrà effettuata solo dopo l'approvazione del disegno di legge in esame;

con riferimento all'articolo 1, comma 3, viene confermata la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la non onerosità dei principi e criteri direttivi della delega, segnalando che il rispetto della neutralità

finanziaria dovrà comunque essere dimostrato nella relazione tecnica che correrà i decreti legislativi attuativi, e per quanto di competenza, non vengono ritenute necessarie integrazioni alla disposizione in commento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), prendendo atto delle richieste di chiarimento e delle risposte del Governo, sottolinea l'assenza di una analisi d'impatto sulla riforma, che il disegno di legge in esame delega a futuri provvedimenti.

Ritiene peraltro che, non essendovi urgenza d'intervenire, sarebbe stato più opportuno includere direttamente nell'atto in esame la disciplina di riforma del Corpo militare volontario della Croce Rossa, senza rinviare a una data futura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), sulla base della nota depositata dal Governo nella seduta precedente, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6, è stata confermata l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, sono state fornite adeguate rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno;

con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 5, è stato confermato che nei tendenziali di finanza pubblica non sono stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021; in merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa, sono state fornite rassicurazioni circa i criteri prudenziali utilizzati per quantificare i relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

in relazione al comma 6 dell'articolo 3, è stato dettagliatamente rappresentato che la disposizione non produce impatti negativi sul gettito;

per quanto riguarda la proroga recata dal comma 14 dell'articolo 3, sono stati forniti adeguati chiarimenti sull'assenza di effetti negativi sul gettito;

riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, è stata fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023, secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito;

relativamente all'articolo 4, commi da 1 a 10 e 12, sono state fornite assicurazioni sul fatto che le proroghe ivi previste non determinano effetti incrementativi sui rimborsi che i sistemi sanitari regionali erogano agli enti che senza scopo di lucro e in virtù di apposite convenzioni raccolgono sangue intero; con particolare riferimento al comma 8 è stato inoltre specificato che la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie ivi prevista consente unicamente a queste ultime di avere maggiore tempo per adeguarsi agli standard fissati dalla normativa di riferimento, al fine di poter accedere alle risorse già ripartite riferite al biennio 2021-2022 e non ancora erogate a causa di ritardi registrati nella implementazione delle azioni previste;

in merito alla proroga di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa di cui al comma 11 del medesimo articolo 4, sono stati forniti i dati richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali;

in riferimento all'articolo 5, comma 4, sono state fornite adeguate rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi derivanti dall'intervento ivi previsto per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;

riguardo all'articolo 6, comma 1, è stato confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determina alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica;

per quanto concerne la proroga prevista dall'articolo 7, comma 1, è stato precisato che la stessa riguarda un numero esiguo di contratti il cui importo è trascurabile e che da essa non derivano, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 8, sono stati forniti i quadri di calcolo richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza del fondo a fronte di interventi di spesa già programmati;

in merito all'articolo 9, commi 3 e 4, è stato rappresentato che la norma non determina nuovi o maggiori oneri poiché i distacchi e i permessi ivi previsti equivalgono alle giornate di assenza medie previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare ed è stato inoltre chiarito che il richiamo ai criteri di cui al decreto-legge n. 61 del 2024 è riferito alle modalità di calcolo del contingente di distacchi e permessi e non è riferito agli oneri finanziari;

riguardo all'articolo 10, commi da 4 a 6, è stato chiarito che il personale che attualmente presta servizio presso le sedi distaccate è lo stesso che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso tali sedi e che risulta sufficiente a garantirne il regolare funzionamento;

per quanto concerne l'articolo 20, è stato precisato che gli importi ivi previsti non impattano sui saldi di finanza pubblica e che le relative esigenze finanziarie troveranno integrale copertura nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), rilevando la non esaustività della proposta di parere testé illustrata, chiede chiarimenti sulle disposizioni recate dall'articolo 21, che a suo avviso presentano criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), esprimendo la propria contrarietà sul merito delle disposizioni di cui all'articolo 21, evidenzia che esse non costituiscono una proroga di termini e non avrebbero dovuto pertanto essere inserite nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'articolo 21, commi 4 e 5, in merito alla neutralità finanziaria dell'abrogazione dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, rappresenta che dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, nella considerazione che l'introito derivante dalle sanzioni in questione ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*, e che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, le predette sanzioni sono oggetto di riassegnazione, con conseguente assenza di previsione in bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(994) BERGESIO e altri. – Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento istituisce, per un periodo di venti anni, una

zona franca extradoganale montana (ZFEM) tra i comuni della Val di Susa elencati al comma 2 dell'articolo 1.

Fa presente che all'articolo 2, per i comuni ricompresi nella suddetta zona, sono previsti, nei limiti di cui all'articolo 5, agevolazioni e benefici di natura fiscale e previdenziale. L'articolo 3 stabilisce ulteriori misure a favore dei medesimi comuni. L'articolo 5 quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 100 milioni di euro annui per venti anni, che vengono coperti con una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione finanziaria, rileva che il provvedimento non distingue gli oneri per singola previsione di spesa, secondo quanto richiesto dalla normativa di contabilità.

Segnala inoltre che l'onere non appare modulabile e, pertanto, non risulta comprimibile nell'ambito delle risorse stanziato dall'articolo 5.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, evidenzia che la « parziale compensazione della riduzione delle entrate » per gli enti locali e territoriali, di cui all'articolo 5, configura una copertura finanziaria solo parziale degli oneri recati dalle disposizioni citate. Pertanto, sotto tale aspetto, il provvedimento appare suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti.

Occorre infine avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura, per un totale di due miliardi di euro in venti anni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, che quantifichi correttamente gli oneri, ne dimostri la comprimibilità nell'ambito delle risorse stanziato e confermi la sussistenza delle risorse sul Fondo citato utilizzato a copertura.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*) in sostituzione del relatore Patton, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di quattro disposizioni, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale. L'Accordo è composto da 31 articoli, raccolti in cinque titoli, nonché da

un Allegato, recante clausole sul trasferimento dei dati personali in materia.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, rileva che la relazione tecnica fornisce soltanto gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame.

Rappresenta inoltre che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, che ha stanziato apposite risorse in vista del presente Accordo e che i dati utilizzati sono risalenti anche al 2019; il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha comunque assicurato che ciò non ne inficia la attendibilità, confermandone la piena utilizzabilità per la quantificazione degli oneri.

La relazione tecnica afferma di aver considerato i requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011: a tale riguardo il Governo dovrebbe chiarire se sono stati considerati nei calcoli dei fattori di correzione per tenere conto delle numerose disposizioni derogatorie in favore del lavoratore, del regime pensionistico delineato dalla cosiddetta « legge Fornero ».

Per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, rileva che essi appaiono desunti da dati amministrativi, risultando di per sé, con riferimento all'anno considerato (2020) pienamente attendibili. Tuttavia tale anno, a causa delle note restrizioni all'attività economica disposte per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, potrebbe non essere idoneo a essere adeguatamente rappresentativo della situazione contributiva di un gruppo ampio ed eterogeneo di lavoratori quale quello in esame.

In ordine all'assenza di elementi di maggior dettaglio necessari alla verifica delle stime, evidenzia l'andamento crescente dei flussi di pensionamento, peraltro comune al prospetto relativo agli oneri in assenza dell'Accordo, con una sostanziale stasi fra il 2026 e il 2027, che potrebbe essere stata prevista e riportata nella relazione tecnica soltanto sulla base di dati di dettaglio relativi alle distribuzioni per classi di età dei cittadini albanesi che versano contribuzione all'INPS e alle anzianità contributive degli stessi, comprensive di quelle in Albania. Appare opportuno acquisire dal Governo tali elementi informativi, evidentemente disponibili e valutati dalla relazione tecnica, in assenza dei quali il riscontro dei beneficiari riportati, separatamente in assenza e in presenza dell'Accordo nelle tavole 4.1 e 4.2, non è possibile sulla base delle sole tavole 2.1 e 2.2 e degli altri presupposti esplicitati dalla relazione tecnica, pur trattandosi di platee plausibili e certamente corrette in termini di ordine di grandezza.

Considerando i soggetti contribuenti dell'INPS nel 2020 ricompresi nella fascia di età, nel 2020, 55-64 anni, ora 60-69 anni, la platea coinvolta dalla norma fino al 2029 sarebbe di circa 30.000 soggetti al massimo, 52.000 considerando anche i contributori nel

corso degli anni, ma non necessariamente nel 2020. Atteso che in tale *range* anagrafico i 67-69enni già potrebbero percepire una pensione a qualche titolo e che i 60-61enni non avranno ancora raggiunto i 67 anni di età nel 2029, i 13.400 beneficiari complessivi di prestazioni, pensionistiche o di rendita, risultano appunto plausibili e, in termini di ordine di grandezza, correttamente stimati, ma non puntualmente verificabili in assenza di dati di maggior dettaglio, comprensivi di quelli riguardanti l'anzianità contributiva maturata in Albania.

La relazione tecnica non tiene conto poi del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età il nostro paese per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere, in tal caso, un trattamento pensionistico in Italia, per quanto modesto, perdendo altresì la possibile contribuzione in Albania nei medesimi anni. Di converso, tuttavia segnala che tale fenomeno potrebbe essere compensato, anche se in termini quantitativi l'esito complessivo appare perlomeno incerto, da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine, completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Occorre osservare inoltre che la relazione tecnica non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione, quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.

In ordine a tali valori ricavati, non esplicitati, dalle tavole, appare necessario acquisire dal Governo conferme perlomeno in merito ai trattamenti erogandi sulla base della legislazione vigente, atteso che il contenuto decremento rispetto a tali trattamenti pensionistici appare di per sé ragionevole, considerando che i trattamenti da totalizzazione risentiranno della contribuzione versata in Albania, per cui, a parità di anzianità contributiva complessiva, il montante risulterà inferiore.

Osserva altresì che l'andamento successivo fino al 2032 sembra coerente con i valori del 2029, più sopra rappresentati a fini esemplificativi.

Per quanto attiene agli oneri a regime osserva che, pur convenendo con la relazione tecnica che la comunità albanese si caratterizza per un elevato grado di stabilizzazione in Italia, per cui i soggetti più giovani tenderanno a utilizzare in modo limitato l'istituto della totalizzazione, l'ipotesi di una costanza delle platee a decorrere già dal 2032, dopo che a partire dal 2028 ogni anno fino al 2032 presenta una crescita dello *stock* di pensioni di circa 3.000 unità, senza neanche mostrare una contrazione dei livelli di crescita, do-

vrebbe essere approfondita alla luce dei dati riportati in tavola 2.1, che mostrano platee più ampie sotto i 50 anni.

Segnala inoltre che la proiezione della stima degli oneri non appare conforme a quella, decennale, richiesta dalla vigente normativa contabile, estendendosi al periodo 2024-2032, anziché 2025-2034. Tale mancanza acuisce il problema sostanziale sopra esposto, poiché appare ragionevole ritenere che l'appiattimento della curva degli oneri, per fuoriuscita fisiologica delle prime generazioni di pensionati, si verificherà diversi anni dopo il 2032 ipotizzato dalla relazione tecnica. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca la dimostrazione che l'evoluzione dell'onere, a decorrere dall'esercizio successivo all'ottavo anno, sia coerente con le risorse preordinate allo scopo, come integrate dal Fondo speciale di parte corrente, richiamate a copertura del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni del titolo IV dell'Accordo, di cui agli articoli da 19 a 29, rappresenta che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, in relazione all'articolo 21, il Governo ha assicurato che le modalità e i tempi dei rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall'Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, sono idonei ad escludere effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo di cui all'articolo 23, rileva che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito che, in assenza dell'Accordo, non si sarebbe comunque verificato.

In relazione all'articolo 29, atteso che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle Clausole dell'Allegato 1 è assicurata, ai sensi della Clausola IV, paragrafi 1 e 2, dalle Autorità di controllo, per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell'Allegato e della loro efficacia, il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha assicurato che il Garante per la protezione dei dati personali, soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, potrà svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

In merito alle disposizioni del titolo V dell'Accordo, recante le disposizioni transitorie e finali, con riferimento all'articolo 30, segnala che l'Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

In relazione al comma 2 dell'articolo 31, osserva che la sua formulazione induce a ritenere ragionevole che l'entrata in vigore dell'Accordo non possa intervenire prima del 1° aprile 2025, incidendo in diminuzione sugli oneri calcolati per il 2025.

In relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, per quanto riguarda i profili di copertura, rappresenta che le risorse riferibili all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, iscritte sul capitolo 4356, pagina 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le risorse del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, richiamate a copertura del provvedimento in esame, risultano disponibili.

Osserva infine che l'onere per il 2025 è identico a quello calcolato per il medesimo anno nella versione iniziale del disegno di legge, nel quale l'applicazione dell'Accordo era considerata per l'intero esercizio 2025, visto che si assumeva una decorrenza fin dal 1° gennaio 2024. Pertanto per effetto dello slittamento della decorrenza dell'onere dal 2024 al 2025 e considerato che l'entrata in vigore dell'Accordo probabilmente non potrà verificarsi prima del 1° aprile 2025, segnala che appare ragionevole ritenere che l'onere e la copertura per il 2025 risulteranno sovrastimati atteso che risultano calibrati sull'intero anno: al riguardo, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Pertanto, per quanto di competenza, in relazione alle considerazioni sopra esposte, segnala che appare necessario acquisire dal Governo la integrazione della relazione tecnica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 222.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame è volto a incrementare la quota utilizzabile delle risorse costituenti il « patrimonio destinato », un fondo nel quale sono confluite risorse private, rivenienti dalla confisca « Riva », destinate a finalità di ripristino ambientale nonché a sostenere la continuità produttiva.

Proprio al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela del-

l'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sul presupposto che il rischio di chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia quello più rilevante e significativo, anche dal punto di vista ambientale.

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 ha inserito un secondo periodo al comma 1 dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, disponendo che le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, incrementando la possibilità di utilizzo di tali risorse, da 150 a 400 milioni di euro.

La relazione tecnica asserisce che il Fondo dal quale la disposizione in esame consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità ed espone un prospetto recante la movimentazione del Fondo dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, con un saldo a tale data pari a 405.179.121 di euro.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che le somme indicate nel prospetto sono già al netto del versamento ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria dei 150 milioni previsti dal citato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il prelievo di ulteriori 250 milioni allo stato risulta pertanto compatibile con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione.

Non appare chiaro se il riferimento indicato nella relazione tecnica debba intendersi ai 150 milioni di cui al primo periodo del comma 1, o ai 150 milioni di cui al secondo periodo del medesimo comma.

La relazione tecnica inoltre sembra fornire dati parziali, relativi soltanto alla movimentazione del Fondo negli ultimi sei mesi dello scorso anno, mentre risulta necessario un quadro finanziario completo che indichi anche gli eventuali impegni ancora da assolvere e le ulteriori finalità di spesa che si intende finanziare.

Il Governo dovrebbe pertanto fornire ulteriori elementi informativi, rispetto a quelli contenuti nel prospetto della relazione tecnica,

al fine di valutare se il prelievo di ulteriori 250 milioni di euro, allo stato, sia compatibile con le obbligazioni e le originarie finalità a cui tali somme erano preordinate.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 221.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

*Presidenza del Presidente
CALANDRINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

343^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CALANDRINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO condiziona la valutazione non ostativa del Governo sul provvedimento in titolo a una serie di riformulazioni del testo, che illustra alla Commissione.

In particolare, chiede di ridefinire lo stanziamento in 300.000 euro per la redazione della « mappa della Memoria » e in 1 milione e 200.000 euro per promuovere i « viaggi nella storia e nella Memoria », limitando le risorse all'anno finanziario corrente, con copertura sui fondi speciali di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze per 500.000 euro e del Ministero dell'istruzione e del merito per il restante milione di euro.

Esprime comunque l'auspicio e il proprio impegno affinché vengano stanziati ulteriori risorse da destinare al rifinanziamento di tali misure anche nei prossimi esercizi finanziari.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 1, i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2025.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.”;

– all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: “1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i 'viaggi nella storia e nella Memoria' presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.”;

– l’articolo 3 sia sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.”. ».

Con l’avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all’unanimità.

La seduta termina alle ore 15,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 5 febbraio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

indi del Vice Presidente
PATTON

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12

AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA LAURA PULCINI, VICE PRESIDENTE E DIRETTORE NAZIONALE, E DEL DOTTOR ARMANDO BIAGETTI, RESPONSABILE DEL CREDITO, DI ADOC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFESA E ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI) E DEL DOTTOR ALESSANDRO LIGOTTI, MEMBRO DELL'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DI UDICON (UNIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI), PER IL CNCU (CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI) E DEI PROFESSORI ANDREA MELIS, FRANCESCO CAPRIGLIONE, ANTONIO FORTE, VINCENZO FORMISANO, MICHELE MODINA E LEONARDO BECCHETTI, ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 136 (AGGREGAZIONE BANCARIA COOPERATIVA)

Plenaria

207^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE informa la Commissione di aver presentato, in qualità di relatore, un testo 2 dell'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato) che reca modifiche formali, di *drafting* e di migliore collocazione delle norme modificate. Pertanto, i subemendamenti presentati all'originario testo 1.1000 sono da intendersi automaticamente riferiti al testo 2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge, a cominciare dall'emendamento 1.1000 (testo 2) e dai subemendamenti ad esso riferiti.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.1000 (testo 2)/6, 1.1000 (testo 2)/14 e 1.1000 (testo 2)/28.

Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/29, subordinatamente ad una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime quindi parere favorevole anche sulle proposte 1.25 e 1.30, subordinatamente alla loro riformulazione come subemendamenti all'emendamento 1.1000 (testo 2) e a delle riformulazioni del testo di cui dà, del pari, lettura.

Formula, infine, parere contrario su tutti i restanti subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del numero legale, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/1 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/2, 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/4 e 1.1000 (testo 2)/5.

La Commissione approva il subemendamento 1.1000 (testo 2)/6.

Con distinte votazioni sono invece respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/7, 1.1000 (testo 2)/8, 1.1000 (testo 2)/9, 1.1000 (testo 2)/10, 1.1000 (testo 2)/11, 1.1000 (testo 2)/12 e 1.1000 (testo 2)/13.

La Commissione approva il subemendamento 1.1000 (testo 2)/14.

Sono quindi respinti, con separate votazioni, i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/15, 1.1000 (testo 2)/16, 1.1000 (testo 2)/17, 1.1000 (testo 2)/18, 1.1000 (testo 2)/19, 1.1000 (testo 2)/20, 1.1000 (testo 2)/21, 1.1000 (testo 2)/22, 1.1000 (testo 2)/23, 1.1000 (testo 2)/24, 1.1000 (testo 2)/25, 1.1000 (testo 2)/26 e 1.1000 (testo 2)/27.

La Commissione approva il subemendamento 1.1000 (testo 2)/28.

Su proposta del PRESIDENTE, viene quindi disposto il momentaneo accantonamento del subemendamento 1.1000 (testo 2)/29, al fine di consentire ai presentatori di valutare nel merito la riformulazione proposta.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulla riformulazione proposta dal relatore in relazione all'emendamento 1.25. La sostituzione della parola « rafforzamento » come proposto dall'emendamento della propria parte politica con « ridefinizione » potrebbe infatti non avere gli stessi effetti.

Il sottosegretario FRENI precisa che, trattandosi di una definizione che va letta anche alla luce della riforma dei poteri dell'autorità di vigilanza, l'uso della parola « rafforzamento » imporrebbe di impostare il predetto processo esclusivamente per ampliare quei poteri, con conseguente violazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega parlamentare, che invece prevede una revisione o ridefinizione.

Ad avviso del senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), l'uso della parola « rideterminazione » in luogo di « ridefinizione » potrebbe risultare di maggiore efficacia.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) ribadisce le proprie riserve sulla riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario FRENI osserva che il Governo ha comunque mostrato ampia disponibilità nell'accogliere le proposte formulate dalle forze politiche di opposizione.

Su proposta del PRESIDENTE, viene infine disposto il temporaneo accantonamento della proposta emendativa.

I presentatori dell'emendamento 1.30 accettano la riformulazione proposta dal relatore e presentano contestualmente il subemendamento 1.1000 (testo 2)/30.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/30 viene approvato dalla Commissione.

Si procede quindi all'esame delle proposte precedentemente accantonate.

I presentatori del subemendamento 1.1000 (testo 2)/29 accettano la riformulazione proposta dal relatore (1.1000 (testo 2)/29 (testo 2), pubblicato in allegato).

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/29 (testo 2) viene approvato.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) dichiara quindi di non accettare la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'emendamento 1.25.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) informa la Commissione di aver presentato un'ulteriore formulazione dell'emendamento 1.1000, volto a correggere un errore materiale al nuovo articolo 19-*bis* della legge n. 21 del 2024. In particolare, alla lettera *e*), la competenza funzionale viene attribuita al TAR della Lombardia con sede in Milano in luogo del TAR del Lazio con sede in Roma (1.1000 (testo 3), pubblicato in allegato).

Tutte le modificazioni apportate dai subemendamenti approvati sono pertanto da intendersi automaticamente riferite al nuovo testo 3.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1000 (testo 3).

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1000 (testo 3), nel testo modificato dai subemendamenti approvati.

Il PRESIDENTE rende noto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 3), risulta preclusa la votazione di tutti gli emendamenti da 1.1 a 1.32.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 1.0.1000 e dei subemendamenti ad esso relativi.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.0.1000/5.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Viene quindi approvato il subemendamento 1.0.1000/5.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.0.1000. Escludere dall'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-*bis* del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e cioè dalle garanzie sostanziali in materia di trasparenza sui rapporti tra banche e clienti nella fornitura di servizi finanziari, le piccole banche, anche con i limiti previsti dall'emendamento, introduce infatti una pericolosa disciplina derogatoria a principi generali di trasparenza e correttezza.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), firmatario dell'emendamento in qualità di relatore, precisa che la proposta mira a sostenere la specificità delle piccole banche, facendo seguito alle indicazioni emerse in tal senso nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione. Specifica che in tale direzione vanno anche le disposizioni del subemendamento 1.0.1000/5, appena approvato. La disciplina si pone peraltro nella scia delle determinazioni già assunte dal Parlamento in relazione alla Banca etica.

Interviene nuovamente il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), osservando che la Banca etica e i piccoli istituti di credito non sono realtà sovrapponibili e ribadendo, pertanto, la propria contrarietà.

Viene infine posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.0.1000, con le modificazioni apportate dal subemendamento approvato.

Il PRESIDENTE constata che, risultando decaduti o ritirati tutte le restanti proposte all'articolo 1 e non risultando presentati emendamenti all'articolo 2, risulta concluso l'esame degli emendamenti al testo del disegno di legge. Avverte che la Commissione voterà il mandato al relatore una volta acquisito il parere delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, la proposta di parere del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242**

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che lo schema di decreto legislativo consente il recepimento nell'ordinamento italiano del regolamento e della direttiva DORA, volti a rafforzare la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;

che il regolamento DORA costituisce *lex specialis* rispetto alla direttiva NIS2 e che l'obiettivo di fondo è costituito dalla gestione dei rischi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

considerato che l'incremento di incidenti informatici nonché di minacce nello spazio cibernetico ha dimostrato la necessità di una cooperazione fra tutti gli attori istituzionali coinvolti;

considerato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore, e il Ministero della difesa, quanto alla difesa dello Stato, sono autorità di gestione delle crisi informatiche ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555;

ritenuto che il costante e tempestivo flusso di informazioni è indispensabile per garantire un'attività efficace di prevenzione, di difesa ed eventualmente di contrasto,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 3, prevedendo la trasmissione delle informazioni rilevanti per la difesa dello Stato al Ministero della difesa, quale Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1351**Art. 1.****1.1000/28 (testo corretto)**

BORGHESI

All'emendamento 1.1000, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

“*h*) ‘ente’: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell’ambito del sistema:

1) una banca italiana o una banca dell’Unione europea, come definite all’articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

2) una SIM o un’impresa d’investimento dell’Unione europea, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *f*) del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;

4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell’Unione e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);

5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell’Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di

altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;

6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), n. 1, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere *h-sexies*) e *h-septies*) del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-*sexiesdecies* e 114-*septiesdecies* del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere *h-bis*) e *h-bis.1*) del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-*quinquies.4*”.

b) alla lettera *m*) la parola: “comunitaria” è sostituita da “dell'Unione europea”;

c) alla lettera *n*) in fine è inserito: “Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti.”.

2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è inserito il seguente comma 5:

“5. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886”.

b) all'articolo 30:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo.”;

2) al comma 3-*bis*, le parole “Ai fini del comma 3, lettera *a*),” sono soppresse.

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

“Art. 30-*bis*.

(Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione ad un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica pre-dispongono:

a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;

b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica come anche una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:

a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine:

i) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;

ii) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;

iii) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;

iv) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;

v) una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della direttiva 2015/2366/UE da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:

i) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;

ii) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile

sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

iii) la durata e le modalità di rinnovo della copertura;

iv) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

3. Ai fini del comma 1, lettera *b*), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui a tale lettera sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. Inoltre, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono:

a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;

b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, compresa la frequenza e le risorse umane assegnate;

c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;

d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;

e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE;

f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;

g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della *governance* del gruppo.

4. Ai fini del comma 1, lettera *c*), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di paga-

mento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.

5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi precedenti. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.

6. L'operatore del sistema italiano può chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo.”.

d) all'articolo 32, primo comma, lettera *a)*, l'inciso “e dell'articolo 25-*bis*, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;” è sostituito dal seguente: “, dell'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-*bis*;”.

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole “regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono inserite le seguenti: “, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) n. 2024/886”.

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, prima delle parole: “articolo 8.” sono inserite le seguenti: “articolo 5-*bis*; articolo 5-*ter*, articolo 5-*quater*, ”;

2) dopo le parole: “dell'articolo 4, commi 2 e 3” sono inserite le seguenti: “del regolamento (UE) n. 260/2012.”;

3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-*quinqüies* del regolamento (UE) 260/2012.

1-*ter*. Fermo quanto disposto dal comma 1-*bis*, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-*quinqüies* del regolamento (UE) 260/2012 si applica la sanzione amministrativa pecu-

niaria da 10 mila euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.

1-*quater*. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.”.

4) al comma 2, prima delle parole: “dall'articolo 8”, sono inserite le seguenti: “dall'articolo 5-*bis*; dall'articolo 5-*ter*, dall'articolo 5-*quater*, dall'articolo 5-*quinquies*”.

4. Al comma 3 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230” sono sostituite dalle seguenti: “Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751, dal regolamento (UE) 2021/1230 e dal regolamento (UE) 2024/886” ».

1.1000/29 (testo 2)

BORGHESI

All'emendamento 1.1000, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 31, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “L'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti, l'Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.”;

b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti

finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi; ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa.".

2. Al comma 4 dell'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente periodo: "La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del comma 4 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite". ».

1.1000/30 (già 1.30)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 19-bis », al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il secondo periodo con il seguente: « Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. ».*

1.1000 (testo 3)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***« Art. 1.***(Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21,
e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) nella rubrica, le parole: “applicabili anche agli emittenti” sono sostituite dalle seguenti: “, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento”;

2) al comma 1, la parola: “dodici”, è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

3) al comma 4, la parola: “diciotto”, è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

4) al comma 1, sopprimere le parole: “, ove necessario,”;

5) al comma 1, sostituire le parole: “applicabili anche agli emittenti” con le seguenti: “, per la modifica delle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti dell’ordinamento al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della presente delega.”;

6) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: “ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio,” con le seguenti: “ivi inclusi la partecipazione assembleare,”;

7) al comma 2, lettera c), dopo la parola: “facilitare” inserire le seguenti: “il finanziamento dell’impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso”;

8) al comma 2, lettera d), dopo le parole: “massima diffusione,” inserire le seguenti: “, anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio,”;

9) al comma 2, lettera f), dopo le parole: “prevedere il riordino” inserire le seguenti: “, il coordinamento”;

10) al comma 2, lettera f), dopo le parole: “materia di” inserire le seguenti: “servizi ed attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, ed in materia di”;

11) al comma 2, lettera *i*), dopo la parola: “aggiornare” inserire le seguenti parole: “e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale” e infine aggiungere le seguenti parole: “, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell’azione risarcitoria;”.

12) al comma 2, dopo la lettera *i*), inserire la seguente lettera:

“*i-bis*) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio;”;

13) al comma 2, lettera *l*), dopo le parole: “e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” inserire le seguenti: “e delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti;”;

14) al comma 2, lettera *l*), dopo le parole: “e semplificazione delle fonti normative” inserire le seguenti: “e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall’ordinamento dell’Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela.”;

15) al comma 2, dopo la lettera *l*), inserire le seguenti lettere:

“*l-bis*) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall’articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure”;

b) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19-*bis*.

(Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini di cui all’articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione

della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

b) individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflattiva del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente alla emanazione della sanzione e l'eventuale competenza funzionale del TAR Lombardia sede di Milano;

f) revisione dei poteri delle Autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo, scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.”;

c) al titolo, le parole: “applicabili anche agli emittenti” sono sostituite dalle seguenti: “, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998”.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i.1*) e *i-bis.1*), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati”.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

« Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le

procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ».

1.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Art. 1.

*(Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21,
e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) nella rubrica, le parole: “applicabili anche agli emittenti” sono sostituite dalle seguenti: “, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento”;

2) al comma 1, la parola: “dodici”, è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

3) al comma 4, la parola: “diciotto”, è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

4) al comma 1, sopprimere le parole: “, ove necessario,”;

5) al comma 1, sostituire le parole: “applicabili anche agli emittenti” con le seguenti: “, per la modifica delle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti dell’ordinamento al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della presente delega.”;

6) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: “ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio,” con le seguenti: “ivi inclusi la partecipazione assembleare,”;

7) al comma 2, lettera c), dopo la parola: “facilitare” inserire le seguenti: “il finanziamento dell’impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso”;

8) al comma 2, lettera *d*), dopo le parole: “massima diffusione,” inserire le seguenti: “, anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio,”;

9) al comma 2, lettera *f*), dopo le parole: “prevedere il riordino” inserire le seguenti: “, il coordinamento”;

10) al comma 2, lettera *f*), dopo le parole: “materia di” inserire le seguenti: “servizi ed attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, ed in materia di”;

11) al comma 2, lettera *i*), dopo la parola: “aggiornare” inserire le seguenti parole: “e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale” e infine aggiungere le seguenti parole: “, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell’azione risarcitoria,”;

12) al comma 2, dopo la lettera *i*), inserire la seguente lettera:

“*i-bis*) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio,”;

13) al comma 2, lettera *l*), dopo le parole: “e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” inserire le seguenti: “e delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,”;

14) al comma 2, lettera *l*), dopo le parole: “e semplificazione delle fonti normative” inserire le seguenti: “e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall’ordinamento dell’Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela.”;

15) al comma 2, dopo la lettera *l*), inserire le seguenti lettere:

“*l-bis*) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall’articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure”;

b) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19-*bis*.

(Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini di cui all’articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

b) individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflattiva del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente alla emanazione della sanzione e l'eventuale competenza funzionale del TAR Lazio con sede in Roma;

f) revisione dei poteri delle Autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni pri-

vate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo, scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.”;

c) al titolo, le parole: “applicabili anche agli emittenti” sono sostituite dalle seguenti: “, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998”.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i.1*) e *i-bis.1*), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati”.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo

successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

« Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

AUDIZIONI DEL DOTTOR FRANCESCO PAOLO SCHIAVO E DELLA DOTTORESSA MARIA PISCOPO, DIRIGENTI DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E DEL GRANDE UFFICIALE ITALO FRIONI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 578 (ASSEGNO SOSTITUTIVO ACCOMPAGNATORE MILITARE)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 5 febbraio 2025

Plenaria

185^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Esame e rinvio)

Il presidente DE CARLO (*FdI*), in sostituzione del relatore Pogliese, riferisce sul provvedimento in titolo, precisando che l'urgenza delle disposizioni in esso contenute deriva dall'esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, *in primis*, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario.

Passando ad illustrare il provvedimento in dettaglio, fa presente che l'articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le no-

velle di cui all'articolo 1 prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'AIA, nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto. L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS, la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dà indi conto dell'articolo 2, il cui comma 1 richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto ambientale (VIS). Ricorda, al riguardo, che l'AIA, in base all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soggetta a periodico riesame, in ragione del progredire delle conoscenze scientifiche in materia ambientale e degli avanzamenti tecnologici. Specifica che l'avanzamento tecnologico, con i relativi costi di sostituzione dell'esistente con nuovi manufatti o tecnologie, non è, di per sé, causa di riesame dell'AIA, ma solo qualora le migliori tecniche disponibili (BAT) hanno subito modifiche sostanziali. Sulla base della relazione illustrativa, evidenzia che le caratteristiche degli impianti strategici e la disciplina speciale loro riservata giustificano una regolamentazione più dettagliata dei loro obblighi informativi all'interno del procedimento di riesame dell'AIA, con particolare riguardo alle pianificazioni produttive di più lungo periodo – con conseguente capacità di stimare quantità e qualità di emissioni nelle matrici ambientali – nonché alle soluzioni tecniche nel frattempo adottate. Gli impianti dichiarati strategici alla luce del diritto europeo, così come da ultimo interpretato dalla Corte di giustizia europea, sono dunque onerati di fornire la valutazione di impatto sanitario (VIS), fino a che non venga aggiornato il decreto ministeriale per la redazione della VDS.

Menziona poi il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale lo studio di VIS relativo agli impianti deve essere predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019. Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria la disposizione indica, quale parametro di riferimento, i valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010; per l'apprezzamento del rischio sanitario, il rinvio è invece alla norma tecnica US-EPA.

In relazione al comma 3, fa presente che esso richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore della sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore, potendo richiedere, per una sola volta e direttamente al gestore dell'impianto industriale, integrazioni dello studio: il gestore deve fornirle nel termine di quindici giorni in pendenza del quale il termine di trenta giorni concesso all'ISS è sospeso, così come nel caso le integrazioni non vengano fornite affatto. Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale le quali debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e aventi ad oggetto impianti strategici. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, si prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria, designato dal Ministero della salute, e rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e che la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.

Fa cenno, infine, agli articoli 4 e 5, i quali recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione di entrata in vigore.

Il sottosegretario BERGAMOTTO ricorda che è già all'esame in sede referente della Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* Ilva. Rammenta altresì che, con il richiamato decreto, il Governo ha incrementato la quota utilizzabile delle risorse costituenti il cosiddetto « patrimonio destinato » per assicurare la continuità produttiva dell'impianto dichiarato di interesse strategico nazionale.

A distanza di una settimana – prosegue il Sottosegretario – il Governo ha adottato il decreto-legge n. 5 del 2025, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, incardinato oggi, che si pone in assoluta continuità con il precedente. Evidenzia infatti che in entrambi i casi il Governo è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad assicurare la continuità dell'esercizio produttivo delle imprese di interesse strategico nazionale, tra cui anzitutto l'*ex* Ilva, anche al fine di non compromettere la procedura di cessione a terzi del compendio aziendale.

Ribadisce quindi che con il decreto-legge n. 5 sono state previste specifiche misure in materia di procedimento di riesame dell'AIA ed è stata introdotta, all'articolo 1, nell'ambito della suddetta procedura, la valutazione dei profili di rischio sanitario, in linea con quanto previsto dal recente pronunciamento della Corte di giustizia del 24 giugno 2024.

Inoltre, sempre con riferimento agli impianti di interesse strategico, è stata delineata una disciplina specifica per i procedimenti di riesame dell'AIA che sono già in corso (articoli 2 e 3), grazie alla quale l'ex Ilva potrà ottenere l'AIA entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2025 (ossia dal 31 gennaio).

In ragione dell'analogia e dell'affinità delle materie trattate e della stretta connessione delle tematiche rappresentate nei decreti-legge richiamati, comunica l'intenzione del Governo di rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 5 del 2025 in favore di un emendamento di confluenza dei suoi contenuti nel disegno di legge n. 1359, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2025, di imminente presentazione.

Con riferimento al decreto-legge n. 3 del 2025 – che ha aumentato di 250 milioni di euro l'ammontare del trasferimento di somme provenienti dal patrimonio destinato da ILVA in amministrazione straordinaria ad Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria – dichiarandosi consapevole dei profili di preoccupazione emersi anche in sede di audizioni che si sono svolte nei giorni scorsi, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che l'ulteriore prelievo non pregiudica gli impegni adottati per il 2025 con riferimento alle opere di bonifica ambientale già pianificate.

Conclude anticipando l'intenzione del Governo di individuare una soluzione al fine di prevedere ulteriori risorse per la bonifica delle aree interessate dagli interventi. Informa che, in questa prospettiva, il Governo sta già lavorando in vista della presentazione di proposte emendative.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda al Sottosegretario se la nuova procedura per il riesame dell'AIA sia finalizzata a proseguire nella vendita in corso.

Conferma il sottosegretario BERGAMOTTO.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il PRESIDENTE in considerazione della volontà, resa nota oggi dal Governo durante l'esame del disegno di legge n. 1366, di presentare un emendamento di confluenza dei contenuti del predetto disegno di legge nel provvedimento in titolo, propone di confermare il termine di giovedì 13 febbraio, alle ore 18, per la presentazione tanto di emendamenti quanto di subemendamenti al preannunciato emendamento governativo, ove giunga in un tempo congruo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 5 febbraio 2025

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato.

La seduta, sospesa alle ore 16,05 riprende alle ore 17,45.

Intervengono sui lavori del Comitato il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), cui replica il deputato Lorenzo GUERINI, *presidente*.

La seduta termina alle ore 18,20.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 17,25.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute del 19 e 27 novembre 2024, del 10 e 18 dicembre 2024, del 15, 22 e 28 gennaio e del 4 febbraio 2025 è stata esaminata la proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale.

Intervengono quindi, a più riprese, i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta di Relazione e di deliberazione che essa venga resa pubblica.

Il Comitato approva la proposta di Relazione al Parlamento, che sarà resa pubblica e stampata come *Doc. XXXIV*, n. 2.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 5 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,15

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 392 di martedì 4 febbraio 2025, seduta n. 184 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9^a), alla pagina 60, riga 17, dopo la parola: « giovedì », sostituire la parola: « 18 » con la seguente: « 13 ».